



Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

57 del 29/12/2025

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI TARI. MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 16:00 in Santa Maria a Monte, nella sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e di prima dietro invito del Sindaco in data prot. 23123 del 19/12/2025 e prot. 23341 del 23/12/2025.

Presiede alla seduta il Sindaco Manuela Del Grande

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

N.	NOMINATIVO		N.	NOMINATIVO	
1	DEL GRANDE MANUELA	Presente	10	VANNI LUCA	Assente
2	LUCCHESI MAURIZIO	Presente	11	BOSCHI DANIELA	Presente
3	TROVATELLI ELENA	Presente	12	ARRIA ORAZIO	Presente
4	MICHI ROBERTO	Presente	13	FARAONI PATRIZIA	Presente
5	FALORNI LAURA	Presente	14	PETRI FRANCESCO	Assente
6	NIERI ROMANO	Presente	15	EUGENI ELISA	Presente
7	BONTA' JOHANN	Presente	16	MACCANTI ELISABETTA	Presente
8	NOVI VALENTINA	Presente	17	PARRELLA ILARIA	Presente
9	PANDOLFI BENEDETTA	Assente			

Assiste il dott.ssa Roberta Gigoni nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Novi, Arria, Maccanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche di natura tributaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), fondata su due presupposti impositivi – il possesso di immobili e l'erogazione di servizi comunali – composta, tra l'altro, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, che resta disciplinata dai commi 639 e seguenti della citata L. 147/2013, come successivamente modificati e integrati;
- l'art. 1, comma 682, della medesima L. 147/2013 stabilisce che il Comune, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, determini la disciplina applicativa della TARI, ivi comprese le riduzioni, le esenzioni e i criteri di equità sociale, anche mediante l'utilizzo dell'ISEE;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) disciplina le modalità di calcolo, le esenzioni e le riduzioni tariffarie applicabili ai contribuenti;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – “Regolamento per la definizione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- le deliberazioni ARERA n. 444/2019/R/RIF, n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) e n. 15/2022/R/RIF, che disciplinano la trasparenza e la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttive europee 2018/851 e 2018/852 sui rifiuti e sugli imballaggi;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, che consente ai Comuni di approvare regolamenti e tariffe TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali;

Dato atto che il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani (TARI), introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025 per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione. Il provvedimento rappresenta l'attuazione dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale.

Considerato che il presente bonus si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già vigente nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e del servizio idrico, regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ampliando la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani; e rilevato che sono in fase di emanazione ulteriori provvedimenti che renderanno pienamente operativo l'automatismo del nuovo bonus sociale TARI;

Ritenuto opportuno applicare il nuovo sistema di agevolazione tariffaria cd "bonus sociale per i rifiuti" a decorrere dal 1° gennaio 2025, bonus che sarà erogato nell'annualità 2026 in base al valore Isee 2025, con il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio della tassa rifiuti su scala nazionale;

Ravvisata, pertanto la necessità di modificare il vigente *"Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)"* al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari a migliore comprensione del cittadino, modificando l'articolo 18.

Ritenuto opportuno modificare l'articolo 17 e 18 del vigente Regolamento TARI, adeguandolo alle nuove disposizioni normative e introducendo ulteriori forme di agevolazione volte a:

- sostenere le fasce sociali più deboli;
- promuovere la permanenza delle attività economiche all'interno dei centri storici;
- garantire coerenza con i principi di equità, proporzionalità e capacità contributiva;

Visto l'art. 18 del vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti che recita:

"Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie" - VERSIONE VIGENTE

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50% nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.
- del 100% nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

3) Le attività commerciali e artigianali, insediate nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli (così come individuati dalla Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006), dove si svolgano lavori per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità che di conseguenza subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere, hanno diritto :

- ad una riduzione del 100 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori sia superiore a cinque mesi;
- ad una riduzione del 30 per cento della parte variabile e della parte fissa della tariffa, qualora la durata dei lavori vada dai due mesi ai cinque mesi;

La durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.

La riduzione compete solo per l'annualità 2025.

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

5) Per l'anno 2016 per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 che rimuoveranno dai locali tutte gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i giochi semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione è prevista per una sola annualità e verrà detratta dalla bollettazione relativa all'anno successivo."

Ritenuto opportuno modificare l'articolo 18 come segue:

"Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie" - VERSIONE MODIFICATA

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.
- del 100%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.
- del 50%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.530,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, con Isee superiore ad Euro 9.531,00 fino ad un Isee non superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- del 50%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.530,00.
- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, con ISEE superiore ad Euro 9.531,00 fino ad un ISee non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

1.bis) Dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd "bonus sociale per i rifiuti" in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, effettive e documentate.

L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI), già compresa nell'agevolazione del comma 1, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000,00 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale.
- il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata-
- regolarità nei pagamenti pregressi: il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti.

Il bonus sarà finanziato attraverso una nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Ai fine della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purchè il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

3) A decorrere dall'annualità 2026, al fine di incentivare la permanenza e la valorizzazione delle attività economiche all'interno dei centri storici del Comune di Santa Maria a Monte e di Montecalvoli, così come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 3 novembre 2006, è riconosciuta una riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche che svolgono attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.

- Le riduzioni, applicabili sia alla parte fissa che alla parte variabile della Tari, sono determinate in relazione all'anzianità di insediamento dell'attività nel centro storico come segue:

- a) Riduzione del 50 per cento della parte fissa e variabile della tariffa, per le attività insediate da fino a 5 anni;
- b) Riduzione del 70 per cento della parte fissa e variabile della tariffa, per le attività insediate da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- c) Riduzione dell'80 per cento della parte fissa e variabile della tariffa, per le attività insediate da oltre 10 anni.

- L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte del soggetto interessato ed è concessa per il periodo di effettivo esercizio dell'attività nel centro storico, previa verifica annuale dei requisiti da parte dell'Ufficio Tributi.

- Per poter usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'attività economica deve:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- risultare in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali;
- non aver subito provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività per violazioni amministrative o tributarie negli ultimi tre anni;
- rispettare gli ordinari orari di apertura al pubblico, salvo comprovate cause di forza maggiore.

- L'Ufficio Tributi provvede annualmente alla verifica del mantenimento dei requisiti per la concessione delle agevolazioni. In caso di perdita degli stessi, il contribuente decade dal beneficio.

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

Visto l'art. 17 del vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti che recita:

Art. 17 – Riduzioni Tariffarie - VERSIONE VIGENTE

1) Articolazione territoriale. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 40% della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Tale riduzione compete fino all'inizio della raccolta integrale del porta a porta.

2) Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

3) Utenze non stabilmente attive. Distinguiamo tra utenze domestiche e non domestiche:

a) Domestiche. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 20%. Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciato al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità.

b) Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%.

4) Porta a porta. Per le utenze domestiche situate nelle zone in cui risulta attivato il servizio per la raccolta differenziata porta a porta è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari all'8%. Tale agevolazione viene concessa d'ufficio e compete fino all'inizio della raccolta integrale del porta a porta.

5) Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.

6) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui, purché contigua, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 10%. La pratica del

compostaggio sarà verificata annualmente. Tale agevolazione è concessa su istanza dell'utente e viene applicata dal mese successivo a tale richiesta e fino ad accertamento negativo.

7) La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 60% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

8) Le riduzioni di cui ai commi 1, 3 a) e b), 4 e 5 vengono concesse dietro presentazione di apposita richiesta dell'utenza e hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

9) La riduzione di cui al comma 6 è calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare entro il 31/12 di ogni anno, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

10) Centro di Raccolta:

- Utenza Domestica:

L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto UTENZA DOMESTICA	CER	Peso annuo a persona in Kg	Sconto /kg
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36	40,00 30,00 10,00 20,00	0,07
Oli e grassi commestibili	20 01 25	8,00	0,25
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	5,00	0,20
Metallo	20 01 40	25,00	0,18
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20,00	0,10
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7,00	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,50	0,67

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1,00	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50,00	0,05
Pneumatici fuori uso	16 01 03	10,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	1,00	0,17
	15 01 11*	1,00	
Rifiuti Biodegradabili	20 02 01	30,00	0,18
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*	1,00	0,17
	16 05 05	1,00	
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1,00	0,33
Abbigliamento	20 01 10	5,00	0,07
Carta e Cartone e Imballaggi Carta e Cartone	200101 - 150101	12,00	0,35
Tubi fluorescenti neon lampade	200121	5,00	0,07

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuata per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva all'anno solare nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo annuo o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, è effettuato sulla base del numero dei componenti per nucleo familiare.

Tale riduzione è concessa solamente ai contribuenti iscritti alla Tassa sui Rifiuti e Servizi ed inoltre sarà concessa a quei contribuenti in regola con il pagamento del tributo.

La riduzione della tariffa prevista dal presente comma non può comunque superare il 30 per cento della tariffa totale, al netto delle addizionali.

-Utenza non Domestica

Le utenze non domestiche potranno conferire esclusivamente rifiuti di carta e cartone:

Rifiuto	CER	Peso annuo in Kg	Sconto /kg
UTENZA NON DOMESTICA			
Carta e Cartone e Imballaggi Carta e Cartone	200101 - 150101	200	0,10

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuata per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva all'anno solare nel quale è avvenuto il conferimento.

Tale riduzione è concessa solamente ai contribuenti iscritti alla Tassa sui Rifiuti e Servizi ed inoltre sarà concessa a quei contribuenti in regola con il pagamento del tributo.

La riduzione della tariffa prevista dal presente comma non può comunque superare il 30 per cento della tariffa totale, al netto delle addizionali.

11) "Riduzione per conferimento a eco-compattatori": Alle utenze domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune, che effettuano il conferimento di bottiglie in plastica PET e flaconi in HDPE presso gli eco-compattatori installati sul territorio comunale, è riconosciuta una riduzione del tributo.

La riduzione è attribuita nella misura di euro 0,50 ogni 30 (trenta) conferimenti registrati, fino ad un importo massimo annuo di euro 15,00 per ciascun intestatario dell'utenza TARI.

Il conferimento è riconosciuto valido esclusivamente se effettuato mediante tessera sanitaria (CNS) dell'intestatario dell'utenza TARI ovvero di un componente del nucleo familiare iscritto nello stesso stato di famiglia.

La riduzione è concessa soltanto ai contribuenti regolarmente iscritti al tributo TARI e in regola con il pagamento delle annualità dovute alla data di applicazione del beneficio.

L'importo maturato viene applicato in detrazione nella bollettazione TARI dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti, previa verifica dei dati trasmessi dal gestore degli eco-compattatori.

Eventuali conferimenti non validati, errati o non riconducibili all'utenza TARI non producono alcun effetto ai fini della riduzione. La riduzione non è cumulabile né trasferibile ad altre utenze

Ritenuto opportuno modificare l'articolo 17 come segue:

Art. 17 – Riduzioni Tariffarie - *VERSIONE MODIFICATA*

1) Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

2) Utenze non stabilmente attive. Distinguiamo tra utenze domestiche e non domestiche:

a) Domestiche. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 20%. Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciato al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità.

b) Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%.

3) Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.

4) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui, purché contigua, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 10%. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente. Tale agevolazione è concessa su istanza dell'utente e viene applicata dal mese successivo a tale richiesta e fino ad accertamento negativo.

5) La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 60% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la

successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

6) Le riduzioni di cui ai commi sopra vengono concesse dietro presentazione di apposita richiesta dell'utenza e hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

7) La riduzione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare entro il 31/12 di ogni anno, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

8) "Riduzione per conferimento a eco-compattatori": Alle utenze domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune, che effettuano il conferimento di bottiglie in plastica PET e flaconi in HDPE presso gli eco-compattatori installati sul territorio comunale, è riconosciuta una riduzione del tributo.

La riduzione è attribuita nella misura di euro 0,50 ogni 30 (trenta) conferimenti registrati, fino ad un importo massimo annuo di euro 15,00 per ciascun intestatario dell'utenza TARI.

Il conferimento è riconosciuto valido esclusivamente se effettuato mediante tessera sanitaria (CNS) dell'intestatario dell'utenza TARI ovvero di un componente del nucleo familiare iscritto nello stesso stato di famiglia.

La riduzione è concessa soltanto ai contribuenti regolarmente iscritti al tributo TARI e in regola con il pagamento delle annualità dovute alla data di applicazione del beneficio.

L'importo maturato viene applicato in detrazione nella bollettazione TARI dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti, previa verifica dei dati trasmessi dal gestore degli eco-compattatori.

Eventuali conferimenti non validati, errati o non riconducibili all'utenza TARI non producono alcun effetto ai fini della riduzione. La riduzione non è cumulabile né trasferibile ad altre utenze

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile del Settore Tributi, Economato, Ciclo dei Rifiuti e Notifiche in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Interviene l'Assessore Falorni;

Interviene il Consigliere Maccanti;

Interviene l'Assessore Falorni;

Interviene il Consigliere Faraoni;

Interviene il Consigliere Parrella;

Interviene il Consigliere Bontà;

Interviene il Consigliere Arria;

Il Consigliere Faraoni presenta Ordine del Giorno allegato alla presente delibera;

Interviene il Sindaco;

Interviene il Consigliere Arria ed effettua dichiarazione di voto sull'ordine del giorno presentato;

Interviene il Sindaco;

Interviene il Consigliere Bontà;

La seduta si sospende alle ore 19:29;

La seduta riprende alle ore 19:35;

Interviene il Sindaco;

Interviene il Consigliere Bontà ed effettua dichiarazione di voto;

Interviene il Consigliere Parrella ed effettua dichiarazione di voto;

Con la seguente votazione relativa a o.d.g. presentato:

Consiglieri presenti n. 14: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Boschi, Novi, Arria, Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

Consiglieri contrari n.10: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Boschi, Bontà, Novi, Arria;

Consiglieri favorevoli n.4: Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

L'ordine del giorno viene quindi respinto;

Tutti gli interventi sono riportati nelle registrazioni agli atti della Segreteria Generale;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 14: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Boschi, Novi, Arria, Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

Consiglieri favorevoli n.10: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Boschi, Bontà, Novi, Arria;

Consiglieri contrari n.4: Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica degli articoli 17 e 18 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), che viene integralmente sostituito dai seguenti:

• “Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie” VERSIONE MODIFICATA

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.

- del 100%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.

- del 50%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.530,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, con Isee superiore ad Euro 9.531,00 fino ad un Isee non superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;

- del 50%, di cui il 25% bonus sociale rifiuti - Arera, nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.530,00.

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, con ISEE superiore ad Euro 9.531,00 fino ad un Isee non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

1.bis) Dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd "bonus sociale per i rifiuti" in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, effettive e documentate.

L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI), già compresa nell'agevolazione del comma 1, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000,00 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale.

-il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata-

- regolarità nei pagamenti pregressi: il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti.

Il bonus sarà finanziato attraverso una nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Ai fine della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purchè il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

3) A decorrere dall'annualità 2026, al fine di incentivare la permanenza e la valorizzazione delle attività economiche all'interno dei centri storici del Comune di Santa Maria a Monte e della frazione di Montecalvoli, così come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 3 novembre 2006, è riconosciuta una riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche che svolgono attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.

- Le riduzioni, applicabili sia alla parte fissa che alla parte variabile della Tari, sono determinate in relazione all'anzianità di insediamento dell'attività nel centro storico come segue:

a) Riduzione del 50 per cento della parte fissa e variabile della tariffa, per le attività insediate da fino a 5 anni;

b) Riduzione del 70 per cento della parte fissa e variabile della tariffa, per le attività insediate da oltre 5 anni e fino a 10 anni;

c) Riduzione dell'80 per cento della parte fissa e variabile della tariffa, per le attività insediate da oltre 10 anni.

- L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte del soggetto interessato ed è concessa per il periodo di effettivo esercizio dell'attività nel centro storico, previa verifica annuale dei requisiti da parte dell'Ufficio Tributi.

- Per poter usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'attività economica deve:

- essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- risultare in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali;
- non aver subito provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività per violazioni amministrative o tributarie negli ultimi tre anni;
- rispettare gli ordinari orari di apertura al pubblico, salvo comprovate cause di forza maggiore.

- L'Ufficio Tributi provvede annualmente alla verifica del mantenimento dei requisiti per la concessione delle agevolazioni. In caso di perdita degli stessi, il contribuente decade dal beneficio.

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

● “Art. 17 – Riduzioni Tariffarie” - *VERSIONE MODIFICATA*

1) Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

2) Utenze non stabilmente attive. Distinguiamo tra utenze domestiche e non domestiche:

a) Domestiche. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 20%. Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciato al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo

accertamento da parte del Gestore. La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità.

b) Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%.

3) Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.

4) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui, purché contigua, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 10%. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente. Tale agevolazione è concessa su istanza dell'utente e viene applicata dal mese successivo a tale richiesta e fino ad accertamento negativo.

5) La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 60% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

6) Le riduzioni di cui ai commi sopra vengono concesse dietro presentazione di apposita richiesta dell'utenza e hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

7) La riduzione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare entro il 31/12 di ogni anno, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

8) "Riduzione per conferimento a eco-compattatori": Alle utenze domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune, che effettuano il conferimento di bottiglie in plastica PET e flaconi in HDPE presso gli eco-compattatori installati sul territorio comunale, è riconosciuta una riduzione del tributo.

La riduzione è attribuita nella misura di euro 0,50 ogni 30 (trenta) conferimenti registrati, fino ad un importo massimo annuo di euro 15,00 per ciascun intestatario dell'utenza TARI.

Il conferimento è riconosciuto valido esclusivamente se effettuato mediante tessera sanitaria (CNS) dell'intestatario dell'utenza TARI ovvero di un componente del nucleo familiare iscritto nello stesso stato di famiglia.

La riduzione è concessa soltanto ai contribuenti regolarmente iscritti al tributo TARI e in regola con il pagamento delle annualità dovute alla data di applicazione del beneficio.

L'importo maturato viene applicato in detrazione nella bollettazione TARI dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti, previa verifica dei dati trasmessi dal gestore degli eco-compattatori.

Eventuali conferimenti non validati, errati o non riconducibili all'utenza TARI non producono alcun effetto ai fini della riduzione. La riduzione non è cumulabile né trasferibile ad altre utenze

2. Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione del testo aggiornato del Regolamento TARI sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Con successiva votazione avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 14: Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Bontà, Boschi, Novi, Arria, Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

Consiglieri favorevoli n. 10 : Del Grande, Lucchesi, Trovatelli, Michi, Falorni, Nieri, Boschi, Bontà, Novi, Arria;

Consiglieri contrari n. 4: Faraoni, Eugeni, Maccanti, Parrella;

DELIBERA

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Manuela Del Grande

Il Segretario Comunale
dott.ssa Roberta Gigoni